

**Ricorso proposto il 23 marzo 2009 — Protege International/Commissione**

(Causa T-119/09)

(2009/C 113/86)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Protege International Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: D. Shefet, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

— annullare la decisione resa dalla Commissione in data 23 gennaio 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 82 del Trattato CE (procedimento COMP/39414 — Protégé International/Pernod Ricard).

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 23 gennaio 2009, con la quale la Commissione, giungendo alla conclusione che non sussisteva un interesse comunitario sufficiente per la prosecuzione dell'inchiesta, aveva respinto la denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti della Pernod Ricard, relativa ad asseriti abusi di posizione dominante commessi da quest'ultima sul mercato del whisky irlandese, consistenti, da un lato, in azioni giudiziarie intentate dalla Pernod Ricard avverso la ricorrente in relazione al deposito dei marchi «WILD GEESE», «WILD GEESE RARE IRISH WHISKY» e «WILD GEESE IRISH SOLDIERS AND HEROES» da parte della ricorrente e, dall'altro lato, in un rifiuto di approvvigionamento.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma che:

— le azioni giudiziarie intentate dalla Pernod Ricard non avrebbero avuto come scopo quello di proteggere i diritti di proprietà intellettuale di quest'ultima sul marchio «WILD TURKEY», dal momento che non sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ma quello di eliminare la ricorrente in quanto concorrente della Pernod Ricard dal mercato di whisky irlandese;

— si tratterebbe di un abuso di posizione dominante poiché la Pernod Ricard avrebbe rifiutato di fornire whisky irlandese alla ricorrente in ragione del rifiuto di quest'ultima di accettare le condizioni di limitazione di vendita sui mercati approvate dalla Pernod Ricard;

— sussisterebbe un interesse comunitario, dal momento che gli abusi lamentati riguarderebbero differenti Stati membri ed il territorio comunitario nel suo insieme.

**Ricorso proposto il 27 marzo 2009 — Al Shanfari/Consiglio e Commissione**

(Causa T-121/09)

(2009/C 113/87)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Thamer Al Shanfari (rappresentanti: P. Saini, QC, T. Nesbitt e B. Kennelly, barristers, A. Patel, N. Sheikh e K. Mehta, solicitors)

*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

— Annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 314/2004, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 77/2009, nella parte in cui riguarda il ricorrente; e

— condannare il Consiglio e la Commissione a pagare al ricorrente le spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

In forza del regolamento (CE) del Consiglio n. 314/2004<sup>(1)</sup>, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 77/2009<sup>(2)</sup> (in prosieguo: «il regolamento impugnato»), tutti i fondi del ricorrente all'interno degli Stati membri dell'Unione europea sono stati congelati, impedendo a questi di compiere affari nell'UE, in quanto accusato di avere legami con il regime repressivo in Zimbabwe e di essere coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. Inoltre, il ricorrente è soggetto ad un divieto di viaggio in base all'art. 4 della posizione comune del Consiglio 2004/161/PESC<sup>(3)</sup>.

Il ricorrente afferma che il regolamento impugnato dovrebbe essere annullato per i seguenti motivi, di seguito esposti:

in primo luogo, il ricorrente deduce che il regolamento impugnato viola il principio di legalità, poiché né l'art. 60 CE, né l'art. 301 CE conferiscono al Consiglio il potere di congelare la totalità dei fondi di un soggetto che non ha legami con il Governo dello Zimbabwe.

In secondo luogo, secondo la prospettazione del ricorrente, il regolamento impugnato viola l'obbligo di motivazione del Consiglio e della Commissione di cui all'art. 253 CE, poiché la breve affermazione relativa al ricorrente nell'allegato III è manifestamente inadeguata, e la posizione comune del Consiglio che sottopone il ricorrente ad un divieto di viaggio non fornisce ulteriori dettagli.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento impugnato viola i diritti fondamentali del ricorrente, pregiudicando il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e al contraddittorio; e pregiudicando altresì in misura sproporzionata il diritto al pacifico godimento delle sue proprietà.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 314, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55, pag. 1)

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2009, n. 77, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 23, pag. 5)

(<sup>3</sup>) Posizione comune del Consiglio 19 febbraio 2004, 2004/161/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 50, pag. 66)

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 marzo 2009 — Torres/UAMI — Vinícola de Tomelloso (TORREGAZATE)**

(Causa T-273/07) (<sup>1</sup>)

(2009/C 113/88)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(<sup>1</sup>) GU C 235 del 6.10.2007.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 marzo 2009 — FMC Chemical e a./Commissione**

(Cause riunite T-349/07 e T-350/07) (<sup>1</sup>)

(2009/C 113/89)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(<sup>1</sup>) GU C 269 del 10.11.2007.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2009 — Batchelor/Commissione**

(Causa T-342/08) (<sup>1</sup>)

(2009/C 113/90)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(<sup>1</sup>) GU C 272 del 25.10.2008.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2009 — Portogallo/Commissione**

(Causa T-378/08) (<sup>1</sup>)

(2009/C 113/91)

*Lingua processuale: il portoghese*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(<sup>1</sup>) GU C 285 dell'8.11.2008.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 marzo 2009 — Intel/Commissione**

(Causa T-457/08) (<sup>1</sup>)

(2009/C 113/92)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(<sup>1</sup>) GU C 301 del 22.11.2008.